

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 186 del 20 luglio 2023

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE REP. N. 954/2023 PROT. 200858 DEL 20/07/2023 – EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 234/2016 DEL 25/02/2016
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA D'ATENEO EMANATO CON D.R. N. 337/2018 DEL 05/03/2018
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA MISSIONE DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 666/2018 DEL 07/05/2018 PAG. 1**

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Elezioni

DECRETO RETTORALE REP. N. 922/2023 PROT. 193593 DEL 19/07/2023 – INDIZIONE DELL'ELEZIONE SUPPLETIVA PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELL'AREA SOCIALE – AREA 5 IN SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 PAG. 4

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE REP. N. 954/2023 PROT. 200858 DEL 20/07/2023 – EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 234/2016 DEL 25/02/2016
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA D'ATENEO EMANATO CON D.R. N. 337/2018 DEL 05/03/2018
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA MISSIONE DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 666/2018 DEL 07/05/2018**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i.

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2023 e del Senato Accademico del 18/07/2023 di:

- approvazione del nuovo Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA);
- contestuale abrogazione del Regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità d'Ateneo emanato con DR. n. 234/2016 del 25/02/2016, del Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della didattica d'Ateneo emanato con D.R. n. 337/2018 del 05/03/2018 e del Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo emanato con D.R. n. 666/2018 del 07/05/2018.

DECRETA

Articolo 1 (Emanazione Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA))

È emanato, come approvare dagli Organi citati in premessa, il nuovo Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), così come riportato nell'allegato 1.

Articolo 2 (Abrogazioni)

Sono abrogati i Regolamenti:

- Regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità d'Ateneo emanato con DR. n. 234/2016 del 25/02/2016;
- Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della didattica d'Ateneo emanato con D.R. n. 337/2018 del 05/03/2018;
- Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo emanato con D.R. n. 666/2018 del 07/05/2018.

Articolo 3 (Entrata in vigore)

L'emanazione di cui all'art. 1 e le abrogazioni di cui all'art.2 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, producono effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE

(Prof. Giovanni Molari)

F.to digitalmente

**ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE REP. N. 954/2023 PROT. 200858 DEL 20/07/2023 –
EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO
(PQA)**

**ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 234/2016 DEL 25/02/2016
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA
DIDATTICA D'ATENEO EMANATO CON D.R. N. 337/2018 DEL 05/03/2018
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA
TERZA MISSIONE DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 666/2018 DEL 07/05/2018**

NUOVO REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Articolo 1 – Istruzione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (in seguito Ateneo) è costituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

Articolo 2 – Funzioni

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo sovrintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) nei Corsi di Studio, nei Dottorati di Ricerca, nei Dipartimenti e a livello di Ateneo, sulla base degli indirizzi formulati dal Sistema di Governo.
2. Nell'ambito di tale attività, il Presidio della Qualità di Ateneo:
 - a) promuove la cultura della qualità e la realizzazione di iniziative di informazione e formazione anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo;
 - b) supporta il monitoraggio e il riesame del Sistema di AQ, inteso come insieme di strutture organizzative, processi e procedure rivolte a promuovere e a migliorare la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'impatto sociale;
 - c) supporta gli Organi di Ateneo e le strutture nella gestione e nel monitoraggio dei processi per l'AQ
 - d) propone e verifica metodi, strumenti e indicazioni per l'AQ, con particolare riferimento alle attività inerenti ai processi di:
 - i. progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio e dei corsi di dottorato;
 - ii. monitoraggio e autovalutazione delle politiche per la qualità e degli obiettivi strategici dei dipartimenti;
 - e) presidia i flussi informativi che supportano le valutazioni e le analisi periodiche;
 - f) interagisce, nell'ambito delle proprie competenze, con gli organi di governo dell'Ateneo, il Ministero, l'ANVUR, le Commissioni di Valutazione dell'ANVUR (CEV), con eventuali organismi interni preposti alla valutazione e con gli organismi pubblici e privati coinvolti nel sistema di AQ;
 - g) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle commissioni di esperti di valutazione di ANVUR in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico dei corsi di studio e dei corsi di dottorato.

Articolo 3 – Composizione

1. Il Presidio della Qualità è costituito da:
 - a) un Presidente;
 - b) almeno 10 docenti (componente docente) in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, individuati tra i docenti di ruolo a tempo pieno con elevata competenza ed esperienza in tema di assicurazione della qualità;
 - c) almeno 3 rappresentanti degli studenti (componente studentesca) per le funzioni collegate alla formazione;
 - d) la/il dirigente di riferimento per il supporto alla valutazione e allo sviluppo dell'AQ di Ateneo (componente tecnico-amministrativa).
2. Il Presidio della Qualità è presieduto dal Magnifico Rettore.
3. Il Presidio della Qualità per lo svolgimento delle proprie funzioni si organizza in gruppi di lavoro, eventualmente coordinati da un componente individuato dal Presidente, in numerosità adeguata per affrontare le tematiche relative a didattica, ricerca, terza missione e impatto sociale.
4. Il Presidio della Qualità può dotarsi di un Comitato Operativo composto dai coordinatori dei gruppi di lavoro e dal Presidente. Il Comitato ha compiti istruttori e di coordinamento dei gruppi di lavoro.

Articolo 4 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualità di Ateneo e ne promuove e coordina le attività, assicurando il rispetto della normativa nazionale e interna all'Ateneo.

2. Il Presidente interagisce con gli organi di governo dell'Ateneo, il competente ministero, l'agenzia nazionale competente per la valutazione del sistema universitario e le sue commissioni di esperti.
3. Il Presidente può nominare tra i componenti un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Articolo 5 – Nomina

1. La componente docente è nominata dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore.
2. La componente tecnico-amministrativa è nominata dal Senato Accademico su proposta del Direttore Generale.
3. La componente studentesca è nominata dal Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 – Durata

1. I componenti del Presidio della Qualità di Ateneo restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta.
2. Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di componenti la nuova nomina viene effettuata nella prima seduta utile dei rispettivi Organi competenti.
3. Nei casi di sostituzione i sostituti permangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 7 – Incompatibilità

1. La componente docente e la componente studentesca non possono far parte dei seguenti Organi dell'Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione.
2. Non possono inoltre ricoprire una qualsiasi delle seguenti funzioni: Direttori di dipartimento o di altra struttura ex artt. 25 e 26 dello Statuto, Presidenti o Vicepresidenti di Scuola, Presidenti dei Consigli di Campus, Presidenti delle Commissioni Paritetiche.

Articolo 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Nella seduta di insediamento il Presidio della Qualità di Ateneo definirà la composizione dei gruppi di lavoro per didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Elezioni

DECRETO RETTORALE REP. N. 922/2023 PROT. 193593 DEL 19/07/2023 – INDIZIONE DELL'ELEZIONE SUPPLETIVA PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELL'AREA SOCIALE – AREA 5 IN SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2021 – 2024

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e s.m.i., in particolare, l'art. 6 (Senato Accademico);

- VISTO** il Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, emanato con Decreto Rettoriale n. 117/2012 del 09.02.2012;
- VISTI** i Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Ateneo, di cui al Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 05.07.2012 e successive modificazioni relative alle denominazioni dei dipartimenti;
- PRESO ATTO** delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2012, che hanno approvato la determinazione delle Aree scientifico – disciplinari di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Decreto Rettoriale Rep. n. 643/2021 del 29.04.2021, con il quale sono state nominate le componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2021–2024, con decorrenza dal 3 maggio 2021;
- PRESO ATTO** delle dimissioni della Prof.ssa Angela Montanari dalla carica di componente dei Docenti e Ricercatori per l'Area Sociale – Area 5 nel Senato Accademico per il triennio 2021 – 2024, a decorrere dal 01.01.2023;
- VISTO** il Decreto Rettoriale n. 458/2021 del 01.04.2021, con cui sono stati proclamati gli eletti nelle elezioni delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2021–2024, e che con riferimento all'Area Sociale – Area 5 non vi sono altri candidati non eletti in graduatoria;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico sopra citato, qualora non sia possibile procedere alla surrogazione dei candidati non eletti successivi in graduatoria, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante;

DECRETA

Articolo 1

(Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. Sono fissate per **mercoledì 11 ottobre 2023** le elezioni suppletive per l'individuazione di un componente dei Docenti e Ricercatori **dell'Area Sociale – Area 5** nel Senato Accademico dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, relativamente allo scorcio del triennio 03/05/2021 – 02/05/2024.
2. **Le operazioni di voto si svolgeranno l'11 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.00, secondo la procedura di cui all'articolo 10.**

Articolo 2

(Aree scientifico disciplinare)

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di cui all'art. 1 comprende i Dipartimenti:
 - Scienze Aziendali – DiSa;
 - Scienze Economiche – DSE;
 - Scienze Giuridiche – DSG;
 - Scienze Politiche e Sociali – SPS;

- Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” – STAT;
- Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE.

Articolo 3 (Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo per ciascuna componente da eleggere spetta rispettivamente ai **Docenti e Ricercatori dell'Area Sociale – Area 5** che assicurino una permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.
2. I requisiti di eleggibilità devono sussistere entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
 - a) gli appartenenti al personale docente e ricercatore che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
 - b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico, a qualsiasi titolo, per i due mandati consecutivi precedenti (ai sensi dell'art. 37, comma 8 dello Statuto di Ateneo), salvo che come Rettore;
 - c) tutti i professori e ricercatori che si trovino in una delle seguenti condizioni: in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca; comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità; i professori fuori ruolo; i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Articolo 4 (Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, dell'Area Sociale – Area 5, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente e ricercatore che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge.

Articolo 5 (Incompatibilità)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con le seguenti cariche:
 - a) Prettore;
 - b) Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Componente del Nucleo di Valutazione;

- d) Componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 - e) Componente del Collegio di Disciplina;
 - f) Presidente di Scuola;
 - g) Presidente del Consiglio di Campus;
 - h) Componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
 - i) Componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo, salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti; sono fatte salve, altresì, le cariche monocratiche e le cariche di componente di organo collegiale ad appartenenza necessaria rientranti nella previsione di cui all'art. 41, comma 1, dello Statuto di Ateneo;
 - l) Coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;
 - m) Direttore di Scuola di Specializzazione;
 - n) Incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
 - o) Cariche negli organi di governo di Enti territoriali;
 - p) Rettore o componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - q) Incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale di programmazione, finanziamento e valutazione delle attività universitarie nell'ambito di organi e collegi permanenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'ANVUR.
2. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.
 3. Si applicano comunque i casi di incompatibilità previsti dalla legge.
 4. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo, è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni, a pena di decadenza dalla carica di senatore accademico.

Articolo 6 (Elenco dell'elettorato attivo)

1. Il giorno **11 settembre 2023** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) l'elenco nominativo degli elettori.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di fare opposizione **entro le ore 12.00 del 27 settembre 2023** alla Commissione Elettorale di cui all'articolo 9, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata **entro il 5 ottobre 2023**.
3. Il giorno **5 ottobre 2023** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 7 (Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente **dalle ore 10.00 del 13 settembre 2023 alle ore 12.00 del 27 settembre 2023**.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione; la candidatura può essere sostenuta da un massimo di trenta sottoscrizioni di aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
4. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il **29 settembre 2023**.
5. Le modalità operative di presentazione delle candidature saranno rese note mediante comunicazione sul Portale intranet di Ateneo (<https://intranet.unibo.it>).

Articolo 8 (Propaganda elettorale)

1. È consentito alle/ai candidate/i svolgere azioni di propaganda elettorale, **entro e non oltre la giornata del 9 ottobre 2023**, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento con l'utilizzo di apposite liste di distribuzione email, previa domanda all'Amministrazione.
2. È possibile altresì da parte delle/i candidate/i organizzare incontri di promozione e per l'esposizione del programma.
3. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, di cui al D.R. n.117/2012 del 9 Febbraio 2012, è così composta:

Prof. Stefano Ratti	Presidente
Dott.ssa Beatrice Biondi	Componente
Prof.ssa Serena Ceola	Componente
Dott. Simone Ciani	Componente
Dott. Paolo Pezzulla	Componente con funzioni di segretario

2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame ed esprimersi su ogni questione di procedura;
 - b) sovrintendere a tutte le operazioni elettorali;
 - c) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti alla propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore per le valutazioni di competenza;
 - d) procedere allo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma telematica subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e trasmettere i risultati dello scrutinio al Rettore per la proclamazione.
I risultati saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul portale di Ateneo dopo le operazioni di scrutinio.

Articolo 10 (Sistema di voto)

1. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto elettronico CINECA U-VOTE. È possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet. Le indicazioni operative per l'accesso al sistema di voto saranno pubblicate sulla intranet di Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) in tempo utile per il voto.

Articolo 11
(Modalità del voto)

1. Il voto è individuale, segreto e anonimo. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi.
2. Il personale docente e ricercatore potrà votare, secondo l'Area scientifico-disciplinare di appartenenza, per le elezioni della componente Direttori di Dipartimento.
3. Ciascun elettore, per ciascuna delle componenti per le quali gode dell'elettorato attivo, può esprimere una o due preferenze, distinte in "prima" e "seconda" preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse deve riguardare un candidato di genere (maschile/femminile) diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 12
(Proclamazione degli eletti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
2. Sono proclamati eletti coloro che tra i candidati hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
3. Il Decreto Rettorale di proclamazione dell'eletto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 13
(Ricorsi)

1. È ammesso ricorso al Senato Accademico contro i risultati delle votazioni entro cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di proclamazione dei risultati.
2. Il Senato Accademico decide sui ricorsi di cui al comma 1 nella prima seduta utile.

Articolo 14
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. Ai componenti del Senato Accademico si applica l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.
3. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, come descritto nell'informativa allegata.
4. Il presente decreto rettoriale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Allegato

- Informativa trattamento dati personali.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
(f.to digitalmente)

**ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE REP. N. 922/2023 PROT. 193593 DEL 19/07/2023 –
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Titolare del trattamento

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 – Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)

Responsabile della protezione dei dati personali

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)

FINALITA DEL TRATTAMENTO

I dati personali dell'interessato, in particolare i dati personali degli elettori e dei candidati alle elezioni saranno trattati per il rinnovo degli Organi Accademici necessari per l'espletamento delle stesse. I dati forniti dall'interessato, o acquisiti d'ufficio dall'Ateneo, sono trattati, ad esempio, nell'ambito delle seguenti attività: la formazione delle liste elettorali, la predisposizione dei seggi, la gestione delle procedure elettorali, ecc.

È possibile che il trattamento comprenda anche dati particolari e giudiziari.

I dati personali dei candidati sono trattati dalle commissioni elettorali, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure elettorali e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi elettivi. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base, protezione della rete di Ateneo, firewall, etc.).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione dei documenti relativi alle candidature) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave, loro archiviazione negli archivi di Ateneo, non divulgazione delle informazioni).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti in oggetto sono fondati dalle seguenti basi giuridiche:

- art. 33 della Costituzione e dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.;
- art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 1, lettera c) (trattamenti per obblighi di legge), lettera e) (trattamenti per ragioni di interesse pubblico), lettera b) (trattamenti necessari in esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso);
- art. 9, paragrafo 2, lettera g) (trattamenti per motivi di interesse pubblico) e lettera j) (ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici) del Regolamento (UE) 2016/679;
- artt. 9, paragrafo 2, lett. j) (archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-sexies, comma 2, lett. cc) (archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici) del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle procedure elettorali vengono conservati per un periodo conforme a quanto previsto dalla normativa elettorale.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna o da aziende/fondazioni espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze inerenti l'uso di piattaforme telematiche).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è presentata contattando il Responsabile della protezione sopra indicato.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).